

Il chiarimento è contenuto nella circolare dell'Agenzia delle entrate sui modelli Intrastat

Pacchetti turistici, Iva domestica

Imposta dovuta nel paese di residenza del tour operator

DI FRANCO RICCA

La vendita di «pacchetti turistici» da parte delle agenzie di viaggio non è influenzata dalla riforma della territorialità delle prestazioni di servizi del d.lgs. 18/2010. l'iva resta dunque dovuta nel paese di residenza del tour operator. Le intermediazioni relative alla fornitura di alloggio alberghiero rese a soggetti passivi sono prestazioni generiche, sottoposte alle regole generali e, sussistendo i presupposti soggettivi, agli obblighi Intrastat. Stesso discorso per i corsi di formazione e addestramento del personale. E' quanto emerge dalla circolare dell'agenzia delle entrate 36/2010, che oltre ai chiarimenti in materia di elenchi Intrastat fornisce, come anticipato su *ItaliaOggi* di ieri, precisazioni sulla localizzazione di taluni servizi.

Agenzie di viaggio. Come sostenuto da *ItaliaOggi* del 9/2/2010, la circolare conferma che le modifiche alle regole di territorialità delle prestazioni di servizi, in particolare riguardo alla nuova regola che localizza nel paese del committente le prestazioni

generiche rese a soggetti passivi, non hanno interessato il regime speciale delle agenzie di viaggio. In base all'art. 307 della direttiva 112 del 2006, infatti, la vendita del «pacchetto turistico» si considera effettuata nel paese in cui ha sede il prestatore, con l'ulteriore conseguenza dell'esclusione dell'adempimento Intrastat. Lo stesso vale per la rivendita di servizi singoli (per esempio, camere d'albergo) che siano stati preventivamente acquistati dall'agenzia, in quanto anche tali prestazioni ricadono nel regime speciale dell'art. 74-quater, comma 5-bis del dpr 633/72. Al di fuori di questa ipotesi, i singoli servizi resi dal tour operator nel quadro dell'attività di intermediazione in nome e per conto dei clienti, rientrano nella disciplina dell'art. 7-ter e, qualora scambiati fra soggetti Ue, vanno indicati nei modelli Intrastat. L'acquisto del singolo servizio da parte del tour operator, infine, non va indicato nel modello Intrastat se si tratta di prestazioni disciplinate dai criteri speciali degli art. 7-quater o 7-quinquies (per esempio, soggiorni alberghiero, trasporto di persone, guide turistiche).

Le novità

- La vendita di pacchetti turistici è in ogni caso territoriale nel paese in cui ha sede il tour operator, non si applicano gli obblighi Intrastat.
- Le intermediazioni alberghiere in nome e per conto di soggetti passivi sono prestazioni generiche.
- Le attività delle guide turistiche sono servizi culturali.

Intermediazioni alberghiere. Risolto il dubbio sull'ingradimento delle prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, relative a prestazioni alberghiere. Modificando la prassi precedente, che qualificava tali prestazioni come relative a beni immobili, la circolare afferma che si tratta di prestazioni generiche rientranti nella disciplina dell'art. 7-ter da indicare pertanto nei modelli Intrastat. E' opportuno precisare che questo inquadramento vale se il committente è un soggetto passivo, perché se è invece un privato consumatore si applica il criterio speciale dell'art. 7-series, che localizza l'intermediazione nel paese in cui è effettuata la presta-

zione principale (e dunque nel luogo in cui è situato l'immobile).

Corsi di formazione del personale. Un altro chiarimento riguarda l'inquadramento delle prestazioni relative a corsi di formazione e di addestramento del personale. Secondo la circolare, queste prestazioni rientrano tra quelle generiche, alle quali si applicano le regole generali dell'art. 7-ter; ricorrendo i presupposti, dunque, sussistono anche gli obblighi Intrastat, salvo il diritto all'esenzione dell'iva di cui all'art. 10 del dpr 633/72, come nel caso delle prestazioni rese da istituti o scuole riconosciute, oppure da onlus. Questa soluzione suscita però qualche perplessità in considerazione della natura didattica delle prestazioni in esame, espressamente riconosciuta dall'art. 14 del regolamento comunitario n. 1777/2006, che farebbe propendere per la loro inclusione fra le attività didattiche e similari disciplinate dal criterio speciale dell'art. 7-quinquies.

Prestazioni delle guide turistiche. La circolare chiarisce che l'attività della guida turistica è caratterizzata dalla natura culturale

ed è, pertanto, disciplinata dal criterio speciale dell'art. 7-quinquies, con conseguente localizzazione nel paese di svolgimento materiale ed esclusione degli obblighi Intrastat. Va ricordato, in proposito, che questa disciplina è temporanea, dal 2011, infatti, il criterio speciale si applicherà soltanto quando il committente è un privato, per cui le prestazioni culturali rese a soggetti passivi dall'anno prossimo ricadranno nella regola generale.

Acquisto di software scaricato via internet. L'operazione, osserva la circolare, si configura come servizio elettronico, pertanto, se il committente è un soggetto passivo, ricade nella regola generale dell'art. 7-ter, con conseguente obbligo Intrastat se interviene fra soggetti Ue (se il committente è invece un privato consumatore, occorre considerare anche le disposizioni speciali degli art. 7-series e 7-septies).

© Riproduzione riservata

Il testo della circolare è sul sito www.italiaoggi.it/it/documenti

fede cui è informato il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale.

12. Un *tour operator* che organizza “pacchetti” vacanza, al fine di comporre gli stessi, acquista singoli servizi da soggetti di altri Stati membri (hotel, trasporti, guide ecc...).

a) Si chiede quale sia il regime relativo ai predetti pacchetti.

Il regime speciale IVA riservato alle agenzie di viaggio di cui agli artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat. Per quanto riguarda l'acquisto del singolo servizio, si veda la risposta successiva.

b) Nel caso di fornitura di servizio singolo (hotel oppure volo) a clienti di altri Stati comunitari (sia soggetti passivi di imposta che privati) come ci si deve comportare?

Il servizio singolo, reso da un *tour operator* in nome e per conto del cliente, stabilito in altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione e, nei confronti dei soggetti passivi di imposta, segue la regola generale di territorialità (art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Quindi tale prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi.

Tuttavia, se si tratta di un singolo servizio previamente acquisito da parte dell'agenzia, alla successiva rivendita dello stesso si applica il regime speciale del margine e lo stesso non va incluso negli elenchi riepilogativi (art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Inoltre, si precisa che l'acquisto da parte del *tour operator* del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi Intrastat. Ciò in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della

territorialità e, d'altra parte, i servizi singolarmente considerati non rientrano nel regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Si ricorda che le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat.

13. Una società gestisce alberghi e paga compensi di agenzia ad agenti U.e. ed extra U.e. per l'intermediazione nelle prenotazioni alberghiere. Si chiede se le provvigioni pagate ad agenti U.e. per le suddette prestazioni, relative ad alberghi situati in Italia, debbano essere inquadrare nell'art. 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 come prestazioni relative ad immobili e quindi non debbano essere inserite negli elenchi relativi ai servizi ricevuti.

Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, relative a prestazioni alberghiere, devono essere inquadrare tra le prestazioni generiche di cui all'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (vedi anche risposta precedente). Tali operazioni devono essere rilevate negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni ricevute.

14. Vorrei sapere se un contribuente che esercita l'attività di guida turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA in virtù dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 633 del 1972.

Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell'attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonerato dalla presentazione degli elenchi Intrastat.

15. Un *tour operator* italiano emette fattura in relazione a servizi resi ad un operatore con sede in Spagna per l'intermediazione effettuata, tramite il portale del *tour operator*, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal *tour operator* stesso. Deve essere, in tal caso, presentato il modello Intrastat? Le prenotazioni effettuate *on line* possono essere considerate prestazioni di servizi *e-commerce*?

Con riferimento alla natura delle prenotazioni effettuate *on line*, si osserva che il fatto che la prestazione sia resa con l'ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico. Infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.

Nel caso di specie sembra trattarsi di un servizio di intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto passivo comunitario. L'operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente e deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni rese.

16. Il titolare di una ditta individuale fa un viaggio di lavoro in Francia. Acquista il biglietto del treno via Internet e poi, giunto sul luogo, pranza al ristorante richiedendo fattura. Come si comporta in relazione agli elenchi riepilogativi dei servizi per le prestazioni ricevute (trasporto e ristorante)?

Trattasi di acquisto di servizi di trasporto e ristorazione rientranti entrambi nelle disposizioni dell'articolo 7-*quater* del D.P.R. 633 del 1972, come tali esclusi dall'obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi.